

Proposta n. 48 del 11/12/2023

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 338 DEL R.D. 1265 DEL 1934 RELATIVAMENTE A TUTTI I CIMITERI COMUNALI.

Il Responsabile del Area Tecnica - Demografica propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Ponte di Piave è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 7 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 23/01/2013, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004 e ratificato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 4 marzo 2013;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 14/07/2014 è stato approvato il primo il Piano degli Interventi (PI) ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 28/04/2015 è stato approvato Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 16/07/2016 è stata approvata la prima variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 19/12/2017 è stata approvata la seconda variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 26/03/2019 è stata approvata la terza variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 27/09/2022 è stata approvata la quarta variante al Secondo Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale in riferimento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 23/11/2021 è stato approvato Regolamento Edilizio Comunale (REC) adeguato al Regolamento Edilizio Tipo (RET) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", nella zona di rispetto cimiteriale vige una situazione di inedificabilità ex lege, di carattere assoluto, che non consente costruzioni di alcun genere all'interno di detta zona pari a 200 metri;
- ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 338 del R.D. 1265/1934 è contemplata la possibilità di riduzione della zona di rispetto cimiteriale, nel rispetto di particolari condizioni e procedure: "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici;

VERIFICATO che precedentemente alla legge 166/2002 nel comune di Ponte di Piave erano state previste delle fasce di rispetto inferiori e che le stesse sono riportate nella strumentazione urbanistica vigente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 27/09/2022 e così

descritte in legenda “Fasce di rispetto cimiteriale già oggetto di riduzione antecedente la L. 166/2002”;

RITENUTO di dover provvedere alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale dei 200 metri prevista ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 confermando le fasce di rispetto cimiteriale ridotte e già contenute negli elaborati grafici approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 27/09/2022 e descritte come “Fasce di rispetto cimiteriale già oggetto di riduzione antecedente la L. 166/2002”;

RILEVATO che l'Azienda ULSS ha espresso il proprio parere in data 18/10/2023, così formulato: “... Omissis...si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto igienico - sanitario di competenza, ritenendo che non sussistano motivi ostativi di carattere igienico sanitario... Omissis...”;

DATO ATTO che, ai fini e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito internet comunale alla sezione trasparenza;

VISTI:

- l'art. 338 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- il regolamento edilizio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 23/11/2021 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole dell'Azienda USL trasmesso dalla Provincia di Lucca con nota acquisita al prot. n. 184439 del 18/10/2023;
- il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii.;
- l'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20.10.2016 pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016; - la DGR n. 1896 del 22.11.2017;
- la L.R. 20 aprile 2018, n. 15;
- la DGR n. 669 del 15.05.2018;

VISTO altresì il parere allegato in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (allegati nn. 1 e 2);

Ritenuto di procedere con la votazione

Con voti.....

DELIBERA

1. di approvare la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale dei 200 metri prevista ai sensi dell'art. 338 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 confermando le fasce di rispetto cimiteriale ridotte e già contenute negli elaborati grafici approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 27/09/2022 e descritte come “Fasce di rispetto cimiteriale già oggetto di riduzione antecedente la L. 166/2002”;
2. di incaricare il Responsabile dell'Area a provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. n. 11/2004.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 48**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico - ERP**

Oggetto: **RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 338 DEL R.D. 1265 DEL 1934 RELATIVAMENTE A TUTTI I CIMITERI COMUNALI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico - ERP)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/12/2023**

Il Responsabile di Settore
Federico Tonel